

Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2018, n. 51-7982

Legge regionale n. 14 dell'11 luglio 2016 e smi, art. 19 comma 3. D.G.R. n. 23-6513 del 23.02.2018. Approvazione dei criteri per la concessione alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) del contributo annuale per la gestione degli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT). Modifica e integrazione. Spesa di euro 475.000,00.

A relazione dell'Assessore Parigi:

La legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 detta disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte. In particolare, l'art. 8 della predetta legge regionale, dispone di promuovere la costituzione delle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) al fine di valorizzare le risorse turistiche locali, favorirne la conoscenza mediante l'attività di informazione e migliorare il sistema di accoglienza e di assistenza i turisti. Nello specifico, le ATL svolgono le seguenti attività:

- raccolgono e diffondono le informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza territoriale, organizzando e coordinando gli uffici di informazione e di accoglienza turistica (IAT);
- forniscono assistenza ai turisti, compresa la prenotazione e la vendita di servizi turistici, nel rispetto delle normative vigenti;
- promuovono e realizzano iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche del territorio, nonché manifestazioni ed eventi finalizzati ad attrarre i flussi turistici;
- contribuiscono alla diffusione sul proprio territorio di una cultura di accoglienza e ospitalità turistica;
- favoriscono la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori;
- coordinano i soggetti del turismo congressuale operanti nel territorio di competenza;
- promuovono e gestiscono servizi specifici in ambito turistico a favore dei propri soci.

Nell'ambito delle attività definite dalla L.R. n. 14/2016 e smi, le ATL provvedono all'istituzione degli IAT e ne danno comunicazione alla Regione, indicandone l'ubicazione, l'orario di apertura, il numero di addetti e le modalità di gestione, come previsto dall'art. 16, comma 2 della suddetta legge.

In attuazione di quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 16 della succitata L.R. 14/2016, la Giunta regionale con DGR n. 36-5672 del 25/9/2017 ha approvato il regolamento contenente: "Disposizioni regionali relative ai requisiti minimi degli uffici di informazione e di accoglienza turistica (IAT)".

Al fine di consentire lo svolgimento delle attività degli uffici di informazione e accoglienza turistica, che costituiscono un riferimento importante ed essenziale per i turisti nonché una vetrina delle risorse turistiche locali, la legge regionale n. 14/2016 e smi, prevede, all'art. 19 comma 3, che la Giunta regionale stabilisca i criteri per la concessione di contributi annuali a favore delle ATL, soggetti titolari degli IAT, per le spese di gestione degli uffici di informazione medesimi, direttamente o indirettamente gestiti, anche attraverso la definizione di costi standard.

Richiamata la Legge regionale 14 ottobre 2016, n. 14 che stabilisce all'art. 6 comma 1 che i criteri di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, che i dirigenti osservano all'atto dell'assegnazione degli stessi, siano predeterminati dalla Giunta regionale o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, secondo le rispettive competenze, se non sono già stabiliti dalla legge o nei casi in cui è opportuno porre ulteriori specificazioni.

Vista la D.G.R. n. 23 – 6513 del 23.2.2018 che ha approvato, ai sensi della suddetta L.R. n. 14 del 14/10/2016, i criteri per la concessione dei contributi annuali alle ATL da stanziare sull'apposito capitolo del bilancio regionale per gli esercizi di riferimento, per garantire la gestione degli Uffici IAT da parte delle medesime, in adempimento a quanto previsto dal succitato art. 19, comma 3 della LR. 14/2016 e smi come di seguito specificato:

1. 25% quota fissa di pari importo da assegnare a ciascuna ATL;
2. 35% quota proporzionale da attribuire a ciascuna ATL sulla base del numero di posti letto presenti sul territorio di competenza, con riferimento agli ultimi dati ufficiali disponibili;
3. 35% quota proporzionale da attribuire a ciascuna ATL sulla base delle presenze turistiche sul territorio di competenza, con riferimento agli ultimi dati ufficiali disponibili forniti dall'Osservatorio turistico regionale;
4. 5% quota proporzionale da attribuire a ciascuna ATL sulla base dell'estensione del territorio di competenza;

visto che la medesima DGR 23 – 6513 del 23.2.2018 demandava ad un successivo atto deliberativo la quantificazione dei contributi da assegnare alle singole ATL sulla base dei criteri in essa stabiliti e sulla base di quanto stanziato dal bilancio regionale 2018 missione 7 programma 1;

dato atto che la D.G.R. n. 1 – 7895 del 23.11.2018 assegna risorse sul pertinente capitolo 178788/18 del bilancio di previsione 2018-2020 (missione 7 programma 1) per la somma di euro 475.000,00;

stabilito di destinare la somma di euro 475.000,00 per la concessione dei contributi per l'anno 2018 alle ATL, soggetti titolari degli IAT, per le spese di gestione degli uffici di informazione, direttamente o indirettamente gestiti, ai sensi dell'art. 19, comma 3, L.r. 14/2016;

stabilito, inoltre, di demandare alla competente Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport l'approvazione con proprio atto dirigenziale il riparto e l'assegnazione di detti contributi secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R. n. 23 – 6513 del 23.2.2018;

preso atto che da una prima analisi in merito all'istituzione degli IAT da parte delle ATL, su alcuni ambiti territoriali turistici non risulterebbero istituiti IAT ai sensi dell'art. 16, comma 2 della legge 14/16 e conformi al regolamento approvato con DGR n. 36-5672 del 25/9/2017;

ritenuto opportuno, per quanto sopra e in sede di prima applicazione, per l'anno 2018, effettuare la ripartizione tra le ATL della somma complessiva di euro 475.000,00 sulla base dei criteri approvati fermo restando che tale ripartizione dovrà avvenire tra le sole ATL che avranno effettivamente istituito e/o attivato IAT di propria competenza entro la data del 31 ottobre 2018. Le eventuali economie derivanti da somme destinabili ad ATL non aventi IAT con le caratteristiche sopra indicate, saranno oggetto di ulteriore riparto in modo proporzionale al numero di IAT che le ATL hanno istituito e/o attivato IAT alla data del 31.10.2018;

dato che si rende necessario modificare parzialmente il punto 4 dell'allegato A) della DGR. 23 – 6513 del 23.2.2018 prevedendo che il contributo concesso sia liquidato in un'unica soluzione e che la documentazione a saldo del contributo sia inviata a mezzo PEC entro il 20 dicembre 2018, al fine di consentire agli uffici la predisposizione dei conseguenti atti;

visto il Decreto Legislativo n. 175 del 19 Agosto 2016;

visto il Decreto Legislativo n. 97 del 25 Maggio 2016;

vista la Legge Regionale n. 14 dell'11 luglio 2016 e smi, in particolare l'art. 19 comma 3;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento in conformità al disposto del titolo 2, paragrafo 1, artt. 4-6 dell'allegato alla DGR n. 1 - 4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di destinare la somma di euro 475.000,00 per la concessione dei contributi per l'anno 2018 alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL), al fine di garantire la gestione degli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) da parte delle medesime, in adempimento a quanto previsto dall'art. 19, comma 3 della L.R. n. 14/2016 e smi;

- di demandare alla competente Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport l'approvazione del riparto e dell'assegnazione dei contributi per l'anno 2018 secondo i criteri approvati con D.G.R. n. 23 – 6513 del 23.2.2018. In sede di prima applicazione, per l'anno 2018, la ripartizione tra le ATL della somma complessiva di euro 475.000,00 dovrà avvenire tra le sole ATL che avranno effettivamente istituito e/o attivato IAT di propria competenza ai sensi dell'art. 16, comma 2, della l.r. 14/2016 e conformi al regolamento IAT approvato con DGR n. 36-5672 del 25/9/2017 entro la data del 31 ottobre 2018. Le eventuali economie derivanti da somme destinabili ad ATL non aventi IAT con le caratteristiche indicate, saranno oggetto di ulteriore riparto, in modo proporzionale al numero di IAT che le ATL hanno istituito e/o attivato IAT alla data del 31.10.2018;

-di modificare parzialmente il punto 4 dell'allegato A) della DGR. 23 – 6513 del 23.2.2018 prevedendo che il contributo concesso sia liquidato in un'unica soluzione e che la documentazione a saldo del contributo sia inviata a mezzo PEC entro il 20 dicembre 2018, al fine di consentire agli uffici la predisposizione dei conseguenti atti;

-di autorizzare che le risorse assegnabili sulla base dei criteri espressi in premessa ed eventuali economie la redistribuzione proporzionalmente tra il numero di IAT istituiti e/o attivati alla data del 31.10.2018;

-di liquidare il contributo concesso in un'unica soluzione e di modificare la data di invio della documentazione a saldo del contributo di cui al punto 4 dell'allegato A) della DGR. 23 – 6513 del 23.2.2018 al 20 dicembre 2018, al fine di consentire agli uffici la predisposizione dei conseguenti atti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)